



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 87 DEL 9 ottobre 2003

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Emilio Battaglia e dal dott. Franco Corbo, Componenti, dall'avv. Pier Paolo Dell'Anno, Componente Supplente, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, e l'assistenza della Segreteria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 9 ottobre 2003, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 6

RECLAMI

Reclamo della Soc. TORINO avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Andrea **FABBRINI** (gara Ternana-Torino del 4/10/03 - C.U. n. 82 del 6/10/03).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Andrea Fabbrini, tesserato per la Soc. Torino, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la Ternana-Torino del 4/10/03, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione ad una giornata di squalifica.

A sostegno del gravame, si rileva che l'episodio avrebbe dovuto essere valutato tenendo conto delle condizioni del campo e del contesto agonistico. Il contatto, infatti, sarebbe avvenuto in una normale azione di gioco ed il gesto sanzionato sarebbe stato causato dalla scompostezza atletica tipica di una contesa tra due avversari. In particolare, si chiede un supplemento di rapporto ai fini di una migliore definizione delle circostanze di fatto dell'episodio.



Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante, il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive. La Commissione ha disposto l'acquisizione di supplemento di rapporto dall'assistente.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato.

Dagli atti ufficiali redatti dall'assistente n. 2 e dal supplemento di rapporto acquisito dalla Commissione emerge chiaramente che il Fabbrini ha colpito un avversario con una gomitata. Tale gesto, anche se avvenuto in azione di giuoco e su un campo in cattive condizioni, è comunque qualificabile come pericoloso, a prescindere dall'intenzionalità lesiva. Ne deriva che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo appare congrua, in quanto pienamente conforme ai più recenti orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo della Soc. AVELLINO avverso l'ammenda € 8.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Avellino-Torino del 23/09/03 - C.U. n. 72 del 25/09/03).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Avellino la sanzione della ammenda di € 8.000,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Avellino-Torino del 23/9/2003, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, che la condotta sanzionata non sarebbe potenzialmente pericolosa e non avrebbe determinato conseguenze gravi; in secondo luogo, che la sanzione irrogata sarebbe sproporzionata in relazione ai fatti accaduti, anche tenuto conto della mancanza di precedenti analoghi relativi alla corrente stagione sportiva.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della Soc. Avellino hanno intonato da due settori degli spalti un coro caratterizzato da significato di discriminazione razziale nei confronti di un avversario; in tre occasioni distinte, hanno acceso bengala e fumogeni, due dei quali venivano lanciati nel recinto di giuoco; durante tutto il secondo tempo, hanno lanciato lattine e bottigliette in plastica nel recinto e sul terreno di giuoco.

Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.

Le argomentazioni difensive della reclamante non sono fondate perché la sanzione è stata irrogata in considerazione sia della gravità degli episodi, tutti potenzialmente pericolosi e idonei a creare gravi conseguenze all'integrità fisica delle persone, sia della recidiva, sia, infine, delle iniziative assunte dalla Società per prevenire tale tipo di condotte.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo della Soc. LIVORNO avverso l'ammenda € 15.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Livorno-Messina del 7/09/03 - C.U. n. 66 del 17/09/03).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Livorno la sanzione della ammenda di € 15.000,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori in occasione della gara Livorno-Messina prevista in calendario per il giorno 7 settembre 2003, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, che vi sarebbe stato un errore di valutazione degli episodi contestati, i quali oltretutto non sarebbero stati percepiti direttamente dal Direttore di gara; in secondo luogo, che non vi sarebbe certezza in ordine alla responsabilità dei sostenitori della Soc. Livorno; in terzo luogo, che, comunque, le frasi indirizzate alla terna arbitrale avrebbero avuto il carattere dell'ingiuria e non anche quello della minaccia; in quarto luogo, che la sanzione sarebbe sproporzionata ed eccessivamente afflittiva; infine, che la Società avrebbe adottato tutte le necessarie misure di sicurezza, anche in considerazione della straordinarietà della vicenda.

Alla riunione odierna, è comparso il difensore della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni della memoria, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che, prima della gara, un gruppo di sostenitori della Soc. Livorno, taluni dei quali anche a viso coperto, ha compiuto atti di grave intimidazione nei confronti degli Ufficiali di gara (in particolare, sono entrati, con modalità violente – consistite tra l'altro nella rottura di vetri e nello sfondamento di inferriate – nell'atrio antistante il locale ove erano presenti l'Arbitro ed i suoi collaboratori; hanno urlato verso i medesimi frasi di contenuto ingiurioso; hanno conseguentemente costretto gli Ufficiali di gara a trovare riparo nella tribuna in maniera precipitosa).

Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.

Le considerazioni difensive prospettate dalla reclamante non sono fondate perché la sanzione è stata irrogata in considerazione della gravità degli episodi, tutti potenzialmente pericolosi e idonei a creare gravi conseguenze all'integrità fisica delle persone, ed in particolare degli ufficiali di gara, costretti a rifugiarsi nella tribuna e ad abbandonare lo stadio a bordo di un mezzo delle forze dell'ordine. Che i responsabili delle intemperanze (in particolare dello sfondamento di vetrate e inferriate) siano da identificare nei sostenitori della Società Livorno è assolutamente certo alla luce delle risultanze del rapporto dell'arbitro e della relazione dell'Ufficio Indagini. E' altresì incontestabile che, a prescindere dalla qualificazione delle frasi pronunciate dai tifosi, si è trattato di comportamento complessivamente valutabile come intimidatorio ed aggressivo (alcuni tifosi indossavano passamontagna, circostanza questa chiaramente sintomatica di intenzioni violente), idoneo a determinare una situazione di grave pericolo per l'incolumità delle persone presenti (tant'è che le forze dell'ordine hanno dovuto far uso di lacrimogeni). In definitiva, pur tenendo conto, dell'apprezzabile comportamento dissuasivo tenuto dai tesserati del Livorno, deve essere confermata la sanzione irrogata dal Giudice sportivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Il Presidente: f.to prof. *Claudio Franchini*

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO IL 9 OTTOBRE 2003

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani